



CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO
SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE

RELAZIONE SU SITUAZIONI DEBITORIE FUORI BILANCIO DA RICONOSCERE AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Il sottoscritto dott. Flavio Roux, Dirigente della Divisione Servizi Commercio della Città di Torino, in qualità di Dirigente *ad interim* del Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale della predetta Divisione, visto l'art. 53 del Regolamento comunale di contabilità armonizzata, rileva quanto segue.

Il Servizio Contenzioso Amministrativo e Giurisdizionale si avvale della facoltà, prevista dall'art. 6, comma 9, del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150, di stare in giudizio personalmente nei giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di sanzioni amministrative emesse dal Servizio.

Le controversie sono regolate dal prefato art. 6, D.Lgs. n. 150/2011, nonché dalle norme della sezione II, capo I, titolo IV del libro secondo del Codice di procedura civile (cd. rito del lavoro).

L'art. 8 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, stabilisce che *“ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.”*

Nel pendente procedimento giurisdizionale di opposizione a sanzione amministrativa, per la violazione di ordinanze della Divisione Manutenzioni - Servizio Sopralluoghi Verifiche Edilizie di Pronto Intervento - innanzi al Giudice di Pace di Torino, Sez. Civile, R.G. n. 3217/2019, il Giudice ha ritenuto necessario dar corso a consulenza tecnica d'ufficio (CTU).

Atteso che il predetto Giudice, con decreto di liquidazione del 22 novembre 2022, provvedeva a determinare il compenso del CTU nella misura di Euro 1.400,00, oltre oneri di legge e dettratti gli acconti corrisposti, ponendone il pagamento a carico delle parti in via solidale.

Il consulente del Giudice, arch. Claudio Visentin, inviava alla Città di Torino, a mezzo pec del 23 novembre 2022, proforma spese n. 3/2021, richiedendone la liquidazione.

Si ritiene che la fattispecie in esame ricada nell'ambito applicativo dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per cui è necessario provvedere con

urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito, onde poterlo inserire nell'ambito della contabilità dell'ente locale.

L'art. 91 del Codice di procedura civile stabilisce che *“il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”*.

In applicazione del detto principio *“di soccombenza”* sono stati adottati i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

- Sentenza 19 aprile 2022, n. 1695, con cui il Tribunale Ordinario di Torino, Sez. III, in accoglimento dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Torino per violazione della normativa in materia di inquinamento acustico, condannava l'Amministrazione civica resistente al pagamento delle spese di lite, nella misura di Euro 125,00 per esposti ed Euro 1.736,50 per compensi professionali, oltre accessori ed oneri di legge, per un totale, come da deconto spese inviato dall'avv. Laura Scalisi a mezzo pec del 22 novembre 2022, pari ad Euro 2.658,78.
- Sentenza 23 dicembre 2021, n. 3325, con la quale il Giudice Onorario di Pace di Torino, Sez. Civile, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere tra le parti, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Torino per violazione del Regolamento comunale di polizia urbana, condannava quest'ultimo alle spese di lite, nella misura di Euro 265,00, oltre oneri e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato di Euro 43,00, per un totale, come da proposta di parcella dell'avv. Gianpaolo Massa, di Euro 429,67.

Fatti salvi i mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria, nonché di ripetizione, all'esito del giudizio, di quanto provvisoriamente posto a carico della Città, si ritiene che le fattispecie in esame ricadano nell'ambito applicativo dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per cui è necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità dei suindicati debiti, onde poterli inserire nell'ambito della contabilità dell'ente locale.

II DIRIGENTE DI DIVISIONE

Dott. Flavio ROUX